

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-quater**} N. 29

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **BERSELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

(Tribunale di Napoli, proc. n. 18533/94 R.G.C.)

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento civile già definito con sentenza di condanna al risarcimento del danno dal Tribunale di Napoli (n. 18533/94 R.G.C.) e attualmente presumibilmente pendente in appello.

Attori sono gli eredi del magistrato Luigi Costagliola, che a suo tempo ricopriva l'incarico di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.

L'atto di citazione notificato all'onorevole Sgarbi si riferisce ad alcune affermazioni rese nell'ambito delle puntate del 19 aprile 1994 e del 7 maggio 1994 della trasmissione « Sgarbi quotidiani » in onda su Canale 5, nonché a quelle contenute in un'intervista pubblicata sul quotidiano « la Repubblica » del 5 giugno 1994, alla pagina V della Cronaca di Napoli. In particolare, la prima delle due trasmissioni televisive traeva spunto dall'arresto, avvenuto qualche giorno prima — ad avviso dell'onorevole Sgarbi, ingiustamente — dell'onorevole Giulio Di Donato, a seguito di un'ordinanza firmata, appunto, dal dottor Costagliola. L'onorevole Sgarbi, aveva affermato che tale decisione era stata adottata « nell'assoluta mancanza dei presupposti di legge » e che, riferendosi rispettivamente al giudice Costagliola e all'onorevole Di Donato, « *chi lo ha arrestato ha violato il codice e dovrebbe essere arrestato* ». Precisava, inoltre, che l'arresto sarebbe stato adottato « *volutamente per esibizionismo, per spettacolo, per coincidenza* » volendo così marcare il passaggio dalla I alla II Repubblica, e proseguiva con una serie di affermazioni di tenore analogo.

Qualche giorno dopo il dottor Costagliola moriva per un male improvviso.

In un'altra esternazione dagli schermi di Rete Mia, l'onorevole Sgarbi, commentando l'accaduto, definiva la morte una pena « *superiore a quella che lui aveva invocato* ».

Nella citata intervista sul quotidiano « la Repubblica », dal titolo « *Costagliola, gli è toccata la pena capitale* », l'onorevole Sgarbi, a commento di tale esternazione, affermava, tra l'altro, « *non rinnego una sola parola di quelle dette* » e ribadiva che « *Costagliola ha strappato la legge firmando con i suoi colleghi Rosario Cantelmo e Nicola Quatrano, l'ingiusto arresto di Giulio Di Donato* » e, a una domanda dell'intervistatore che sottolineava l'inopportunità di parlare di pena capitale in TV, rispondeva: « *non ci trovo nulla di straordinario dal momento che esiste una letteratura nera; si può parlar male di Hitler e di Mussolini anche se sono morti oppure no?* » e ancora « *quando mi riferivo alla pena capitale per Costagliola, intendevo dire che la pena capitale rappresentava un'estensione della pena carceraria che aveva chiesto per lui. Ossia che quello che gli era capitato — la morte — andava oltre la mia richiesta* » e ribadiva « *io provo pietà umana e grande dolore per una persona ancora giovane che è improvvisamente deceduta e posso capire anche i suoi colleghi affranti per la sua scomparsa, però, ripeto, non rinnego una sola parola di quelle dette in TV perché è troppo grave che senza il rispetto della legge sia stato arrestato Di Donato. È intollerabile. Sì, intollerabile e gravissimo* ». Nella successiva trasmissione « Sgarbi quotidiani » del 7 maggio 1994 l'onorevole Sgarbi, pur affermando « *di dover delle scuse ai parenti di Donato Costagliola e alla memoria offesa di quell'uomo* », a giudizio della parte attrice, proseguiva nell'asserita diffamazione definendo il dottor Costagliola « *un magistrato di Napoli a*

cui è toccata la più grave delle pene, la morte improvvisa».

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 27 maggio e del 17 giugno 1998, ascoltando, peraltro, l'onorevole Sgarbi.

Essa ha potuto rilevare che le affermazioni rese dal deputato, sia pure di contenuto particolarmente sgradevole e « sopra le righe », non intendevano offendere la persona o la memoria del dottor Costagliola, ma erano strumentali alla polemica di natura politica condotta, in quella, come in altre occasioni, contro gli arresti facili e, in genere, contro l'istituto delle misure cautelari. Tale polemica, peraltro, è stata con-

dotta dall'onorevole Sgarbi in numerose altre occasioni, sia fuori che dentro il Parlamento. Nella sua audizione l'onorevole Sgarbi ha ribadito l'assenza di ogni intento di personale diffamazione e, anzi, ha proferto parole di scusa all'indirizzo degli eredi Costagliola.

Per tali motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore*.